CAMERA DEI DEPUTATI N. 3114-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **PORTATADINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 1988 (Stampato n. 773)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)
DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(COLOMBO)
COL MINISTRO DELLE FINANZE
(GAVA)
COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)
COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)
E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(RUGGIERO)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 agosto 1988

—

Ratifica ed esecuzione della convenzione 1986 sul commercio del grano e della convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1° maggio al 30 giugno 1986

Presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3114 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 773), che viene allegata.

ALLEGATO

1. In seguito alle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri della CEE, la Comunità ha partecipato a Londra alle sessioni speciali del Consiglio internazionale del grano e del Comitato per gli aiuti alimentari, nel corso delle quali sono state negoziate nuove Convenzioni rispettivamente sul commercio del grano e sull'aiuto alimentare.

Il testo delle nuove Convenzioni è stato messo a punto e formalmente adottato dalle Conferenze del 12 e del 14 marzo 1986.

Entrambe le Convenzioni costituiscono, congiuntamente, l'Accordo internazionale sul grano 1986. La nuova Convenzione sul commercio del grano del 1986 si limita ad aggiornare il testo della precedente Convenzione del 1971, tuttavia con la fondamentale innovazione della sua applicabilità anche a cereali diversi dal grano; la nuova Convenzione sull'aiuto alimentare ricalca anch'essa la precedente Convenzione del 1980. Essa si è tuttavia confermata come lo strumento più efficace per l'assistenza alimentare internazionale.

2. Con la Convenzione sul commercio del grano i paesi aderenti intendono stabilire una più stretta cooperazione in tutti gli aspetti del commercio del grano e di altri cereali, al fine di contribuire – per quanto possibile – alla stabilità dei mercati internazionali, fornire un quadro per lo scambio di informazioni e favorire l'eliminazione di ostacoli agli scambi e di pratiche sleali.

La nuova Convenzione – che avrà una durata di cinque anni – riprende nella sostanza il testo della precedente, con l'importante innovazione di estendere il campo di applicazione anche ad altri cereali, quali la segala, l'orzo, l'avena, il granoturco, il miglio, il sorgo, e prevedendo la possibilità di ampliare ulteriormente la lista dei prodotti nel corso della sua validità.

Per favorire lo sviluppo del commercio dei cereali sono previsti lo scambio di informazioni e, ove necessario, la predisposizione di studi speciali, nonché consultazioni su avvenimenti del mercato internazionale dei cereali suscettibili di recare pregiudizio agli interessi dei membri dell'Accordo. Sono inoltre previste consultazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo), la FAO e, se del caso, con altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite ed organizzazioni intergovernative.

Nella Convenzione sono definite e classificate le operazioni di acquisto di cereali, distinguendo le normali transazioni commerciali

da quelle speciali (vendite a credito a tasso di interesse agevolato, operazioni di permuta, eccetera) e sono date direttive riguardo alle transazioni a condizioni di favore al fine di evitare che dette operazioni portino pregiudizio ad altri membri.

È istituito un Consiglio internazionale del grano, con sede a Londra, il cui compito è quello di garantire l'applicazione della Convenzione e dirimere le controversie che possano sorgere in materia. Esso nomina un Comitato esecutivo, che opera sotto la sua direzione. È prevista inoltre la costituzione di un Sottocomitato per la situazione del mercato, preposto all'esame di tutti i fattori che incidono sull'economia mondiale dei cereali.

Per quanto concerne le disposizioni finanziarie, la nuova Convenzione sul commercio del grano prevede il mantenimento, per un altro quinquennio a decorrere dal 1° luglio 1986, dei contributi attualmente pagati dalla Comunità economica europea al bilancio amministrativo del Consiglio internazionale del grano.

Gravando il relativo onere sul bilancio comunitario, esso è ripartito fra gli Stati membri in base alla loro chiave di contribuzione.

3. Con la Convenzione sull'aiuto alimentare i paesi aderenti si sono prefissati l'obiettivo, proposto dalla Conferenza mondiale dell'alimentazione, di inviare annualmente 10 milioni di tonnellate di cereali, come aiuto minimo indispensabile ai paesi in via di sviluppo per sopperire alle loro necessità, temperando, tra l'altro, le conseguenze sfavorevoli di eventuali rialzi dei prezzi mondiali del grano sulle loro precarie economie.

Nella Convenzione, ora aperta alla ratifica, l'obbligo quantitativo globale della Comunità e dei suoi Stati membri sarà identico a quello imposto dalla Convenzione del 1980, cui si aggiungono le 20.000 tonnellate della Spagna, che prima della sua entrata nella CEE faceva parte della Convenzione a titolo individuale.

L'obbligo globale è dunque di 1.670.000 tonnellate annue, di cui il 55,5 per cento sarà a carico del bilancio comunitario, mentre il 44,5 per cento sarà sostenuto dai singoli Stati membri per le loro azioni bilaterali (il Portogallo, a tutti gli effetti parte della Convenzione, non contribuisce tuttavia con la quota nazionale).

A prescindere dal contributo italiano alle finanze della Comunità, con il quale l'Italia sostiene in percentuale anche la quota parte degli aiuti comunitari, lo specifico impegno italiano per le azioni nazionali comporta l'invio di 95.400 tonnellate annue di cereali *standard*, impegno considerato minimo a norma della Convenzione.

Si tratta in effetti di impegno identico a quello assunto nei confronti della precedente Convenzione – ratificata dal Parlamento italiano con legge n. 354 dell'8 giugno 1982 – assolto dall'Italia in misura notevolmente superiore al minimo stabilito, specialmente nel corso del programma 1984-85, quando si verificò una eccezionale siccità in quasi tutto il continente africano.

In conformità agli articoli XVII e XIX della Convenzione sull'aiuto alimentare 1986 la Comunità ed i suoi Stati membri hanno depositato, dietro mandato del Consiglio del 25 giugno 1986, la

dichiarazione di applicazione provvisoria della Convenzione, non avendo potuto gli Stati membri completare prima del 30 giugno 1986 le rispettive procedure istituzionali di ratifica.

La Comunità si considera tuttavia a tutti gli effetti parte della Convenzione stessa, con i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Gli articoli XXI e XXII stabiliscono un collegamento della Convenzione sull'aiuto alimentare con quella sul commercio del grano nel senso che, prevedendo per la prima una durata di tre anni (30 giugno 1989) con possibilità di proroga per un periodo successivo non superiore a due anni, la sua scadenza definitiva verrà a coincidere con quella della seconda, della durata prefissata di cinque anni.

4. La Convenzione sull'aiuto alimentare è stata firmata da: Barbados, Canada, Danimarca, Irlanda, Sud Africa, Svezia, Yemen; con accettazione da parte dell'URSS, approvazione da parte della Norvegia, adesione della Santa Sede e dell'Australia ed applicazione provvisoria dei seguenti Stati: Repubblica Federale Tedesca, Belgio, CEE, Spagna, Stati Uniti, Francia, Grecia, Olanda, Gran Bretagna, Svizzera, Ecuador, Tunisia, Marocco, Brasile, Finlandia, Argentina, India, Bolivia, Cuba, Giappone, Lussemburgo, Pakistan, Portogallo, Corea e Turchia.

La Convenzione sul commercio del grano 1986 è stata firmata da: Repubblica Federale Tedesca, Francia, Grecia, Lussemburgo, Belgio, Gran Bretagna, Danimarca, Spagna, Portogallo, Irlanda, Olanda, CEE, Finlandia, Egitto; con applicazione provvisoria da parte di Ecuador, Giappone e Tunisia.

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione 1986 sul commercio internazionale del grano e la convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1° maggio al 30 giugno 1986.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 28 e all'articolo XXI delle convenzioni stesse.

ART. 3.

1. In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

ART. 4.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni di durata della convenzione sull'aiuto alimentare, fa carico alle risorse iscritte sul bilancio dell'AIMA per l'aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.